

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Sentenza definitiva del 24 novembre 1973, Prot. n. 2973/72 CA, Rev.do X - S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, *Panormitana, di sospensione a divinis, di privazione della voce attiva e passiva, di allontanamento, Staffa ponente.*

PREMESSA

LUNGO questi anni «Ius Ecclesiae» ha pubblicato un totale di 19 decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica relative ai processi contenziosi amministrativi, offrendo così il proprio contributo al desiderio di rendere conoscibile questo settore cardine dell'attività giudiziaria della Chiesa, volto a difendere i diritti dei fedeli.

Poco dopo la promulgazione della "Legge propria della Segnatura Apostolica" la modalità di diffusione delle decisioni sul contenzioso amministrativo si è via via consolidata in quella consistente nella presentazione dell'originale latino insieme alla traduzione in una lingua moderna unitamente a un commento scritto da un canonista. Questa modalità che, fra l'altro, ha reso più agile la lettura delle pronunce pubblicate, ha interessato decisioni emesse dalle diverse istanze del Supremo Tribunale in data per poco tempo precedente al fascicolo della rivista in cui veniva pubblicata.

Presupposto che l'iniziativa della modalità descritta di pubblicazione contiene un valore aggiunto, è emersa l'idea di riproporre una delle sentenze del primo periodo dell'attività della Segnatura in materia contenziosa amministrativa, già pubblicata sia in latino che in lingua inglese, ma priva ancora della traduzione italiana, corredata di un commento affidato a Javier Canosa.

La traduzione è stata realizzata da Aldo Figliuzzi, Vicario giudiziale della diocesi di Lamezia Terme, con una revisione di José Luis Gutiérrez (professore emerito della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce).

Il contributo vuole anche essere un modo di venire incontro all'ormai prossimo cinquantesimo anniversario dell'istituzione, avvenuta nel 1967, della *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica e di rendere omaggio a quanti hanno lavorato affinché il contenzioso amministrativo ecclesiale nell'ultimo mezzo secolo fosse una realtà.

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, 24 novembre 1973, Prot. n. 2973/72 CA, Sentenza definitiva, Rev.do X - S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, Panormitana, di sospensione a divinis, di privazione della voce attiva e passiva, di allontanamento, Staffa ponente.

IN NOMINE DOMINI. AMEN.

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Paulo PP. VI feliciter regnante, Pontificatus Dominationis Suae anno XI, die 24 novembris 1973, habita est sessio plenaria alterius sectionis Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae ad definiendam causam suspensionis a divinis, privationis vocis activae et passivae necnon relegationis, inter R.P. Augustinum, repraesentatum per patronum D.num Adv. Hermannum Graziani et Ordinem Religiosum X., repraesentatum per patronum D.num Adv. Ioseph Spinelli, interveniente et disceptante in causa Rev.mo D.no Aemilio Eid, Promotore Iustitiae H. S. Tribunalis.

Felicemente regnante Papa Paolo VI, nell'anno XI del Pontificato della Sua Sovranità, il giorno 24 novembre 1973, è tenuta la sessione plenaria della Seconda Sezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per definire la causa di sospensione a divinis, di privazione della voce attiva e passiva e così pure di allontanamento, tra il R. P. Agostino, rappresentato tramite il patrono Sig. Adv. Ermanno Graziani e l'Ordine Religioso X., rappresentato tramite il patrono Sig. Adv. Giuseppe Spinelli, interveniente e disputante nella causa il Rev.mo Sig. Emilio Eid, Promotore di Giustizia di questo Supremo Tribunale.

Interfuerunt E.mi Cardinales Dinus Staffa, Praefectus et Ponens, Aloisius Traglia, Paulus Marella, Aegidius Vagnozzi, Antonius Samoré, Paulus Bertoli, Iacobus Violaro, Humbertus Mozzoni.

Sono intervenuti gli Eminentissimi Cardinali Dino Staffa, Prefetto e Ponente, Luigi Traglia, Paolo Marella, Egidio Vagnozzi, Antonio Samoré, Paolo Bertoli, Giacomo Violaro e Umberto Mozzoni.

E.mi Patres, actis mature perpensis, necnon defensionibus patronorum ac voto Promotoris Iustitiae, sequentem tulerunt definitivam sententiam.

Gli Eminentissimi Padri, per tempo esaminati gli atti, così pure le difese dei patroni e il voto del Promotore di Giustizia, hanno pronunziato la seguente sentenza definitiva.

FACTI SPECIES. - 1. - Rev. P. Gerardus, Minister Provincialis Ordinis X., una cum suo Definitorio Provinciae P., litteris diei 3 novembris 1971 ad Rev.mum Ministrum Generalem, formaliter accusavit R.P. Augustinum, olim Ministrum Provinciale, utpote reum «di una in-

FATTI SPECIE. - 1. - Il Reverendo Padre Gerardo, Ministro Provinciale dell'Ordine X., insieme con il suo Definitorio della Provincia P., con lettera del 3 novembre 1971 al Reverendissimo Ministro Generale, accusò formalmente il Rev. Padre Agostino, un tempo Mini-

qualificabile campagna diffamatoria per mezzo di lettere anonime dattiloscritte contro i Frati e contro i Superiori maggiori, inviate anche a destinatari fuori dell'Ordine».

Has litteras adscribendas esse R.P. Augustino confirmaverunt duo periti graphici, id est Prof. A. et Prof. M., tamquam periti habiti a Tribunalibus ecclesiasticis. His in litteris Definitorium Generale Ordinis X. invenit haec crimina:

«1) istigazione alla disobbedienza ai Superiori Provinciali legittimamente costituiti; 2) oltraggio ai Superiori maggiori; 3) incitamento ad animosità contro i medesimi; 4) offesa all'onore e alla buona fama dei Superiori e dei Confratelli».

2. - Decreto diei 20 novembris 1971 Minister Generalis, haec delicta probata putans, sequentes poenas P. Augustino inflixit: 1) suspensionem a divinis per integrum annum; 2) privationem vocis activae et passivae per tria triennia capitularia; 3) prohibitionem abeundi a Provincia durante triennio absque oboedientia scripta Rev.mi P. Generalis.

Die 4 decembris 1971, P. Augustinus recursum interposuit ad S.C. pro Religiosis et Institutis Saecularibus, quae respondit eum hortando «a voler prestare un doveroso, anche se doloroso, ossequio di ubbidienza a quanto i Superiori hanno disposto o potranno disporre in seguito».

Superioribus Maioribus Ordinis X., idem S. Dicasterium «riconosce il diritto di punire esemplarmente e proporzionatamente il P. Agostino e, nel caso, sana quelle irregolarità di natura sanabili eventualmente commesse nella pro-

stro Provinciale, in quanto colpevole «di una inqualificabile campagna diffamatoria per mezzo di lettere anonime dattiloscritte contro i Frati e contro i Superiori maggiori, inviate anche a destinatari fuori dell'Ordine».

Due periti calligrafici, e cioè il Prof. A. e il Prof. M., come periti ammessi dai Tribunali ecclesiastici, confermarono che queste lettere erano da attribuire al Rev. Padre Agostino. In queste lettere il Definitorio Generale dell'Ordine X. ritrovò i seguenti delitti:

«1) istigazione alla disobbedienza ai Superiori Provinciali legittimamente costituiti; 2) oltraggio ai Superiori maggiori; 3) incitamento ad animosità contro i medesimi; 4) offesa all'onore e alla buona fama dei Superiori e dei Confratelli».

2. - Il Ministro Generale con Decreto del 20 novembre 1971, reputando provati questi delitti, inflisse al Padre Agostino le seguenti pene: 1) sospensione a divinis per un intero anno; 2) privazione della voce attiva e passiva per tre trienni capitulari; 3) proibizione di andar via dalla Provincia durante un triennio senza l'obbedienza scritta del Rev.mo Padre Generale.

Il 4 dicembre 1971, Padre Agostino interpose ricorso presso la Sacra Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari, la quale rispose esortandolo: «a voler prestare un doveroso, anche se doloroso, ossequio di ubbidienza a quanto i Superiori hanno disposto o potranno disporre in seguito».

Ai Superiori Maggiori dell'Ordine X., il medesimo Sacro Dicastero «riconosce il diritto di punire esemplarmente e proporzionatamente il P. Agostino e, nel caso, sana quelle irregolarità di natura sanabili eventualmente commesse nel-

cedura», et addit: «Semmai si richiami l'interessato perché coram Definitorio Generali dia ragione delle lettere anonime, la cui paternità viene a lui attribuita. Se il predetto Padre si ritiene leso nei suoi diritti soggettivi... potrà adire la sezione amministrativa della Segnatura Apostolica».

3. - Reapse die 18 martii 1972, P. Augustinus recurrebat ad N.S. Tribunal quaerens ut decretum Ministri Generalis sui Ordinis, diei 20 novembris 1971, irritum declararetur ob violationem legis, ad normam n. 106 Const. Apostolicae Regimini Ecclesiae Universae.

Habitis restrictibus cl. Adv.ti Hermanni Graziani pro attore et cl. Adv.ti Ioseph Spinelli pro Ordine convento, nec non animadversionibus Rev.mi Francisci Salerno Adv.ti Publicae Administrationis et Rev.mi Aemilii Eid Promotoris Iustitiae N. S. Tribunalis, die 10 octobris 1972, in Congressu habito coram Cardinali Praefecto decretum est: «*Recursum admittendum esse ad disceptationem*».

4. - Procurator Generalis Ordinis, Rev. dus P. Aegidius optans ut quam primum definitiva sententia pronuntiaretur de controversia, epistula diei 2 novembris 1972, rogavit Sacram Congregationem pro Religiosis ut, ad normam Constitutionis Apostolicae Regimini Ecclesiae Universae, n. 107, deferret ad Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal iudicium circa *meritum* causae Patris Augustini.

Attamen, Exc.mus Secretarius S.C. pro Religiosis, die 6 novembris 1972, ita ei respondebat: «Al punto in cui sono per-

la procedura», e aggiunge: «Semmai si richiami l'interessato perché *coram Definitorio Generali* dia ragione delle lettere anonime, la cui paternità viene a lui attribuita. Se il predetto Padre si ritiene leso nei suoi diritti soggettivi... potrà adire la sezione amministrativa della Segnatura Apostolica».

3. - In realtà il 18 marzo 1972, Padre Agostino ricorreva al Nostro Supremo Tribunale richiedendo che il decreto del Ministro Generale del suo Ordine, del 20 novembre 1971, fosse dichiarato invalido per violazione della legge, secondo il prescritto del n. 106 della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*.

Avuti i memoriali dell'illustrissimo Avvocato Ermanno Graziani a difesa dell'attore e dell'illustrissimo Avvocato Giuseppe Spinelli a difesa dell'Ordine convenuto, ed anche le osservazioni del Rev.mo Francesco Salerno Avvocato della Pubblica Amministrazione e del Rev.mo Emilio Eid Promotore di Giustizia del Nostro Supremo Tribunale, il 10 ottobre 1972, nel Congresso tenuto in presenza del Cardinale Prefetto fu deciso: «*Il Ricorso è ammesso alla discussione*».

4. - Il Procuratore Generale dell'Ordine, il Reverendo Padre Egidio, desiderando che quanto prima fosse pronunciata la sentenza definitiva riguardo la controversia, con lettera del 2 novembre 1972, chiese alla Sacra Congregazione per i Religiosi affinché, a norma della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, n. 107, sottoponesse al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il giudizio riguardo al *merito* della causa di Padre Agostino.

Tuttavia, l'Eccellentissimo Segretario della Sacra Congregazione per i Religiosi, il 6 novembre 1972, così rispondeva a

venute le cose e tenuto presente che il Sacro Dicastero, almeno indirettamente è parte in causa, e che il ricorso alla *Sectio Altera* è stato interposto dal P. Agostino per motivi di illegittimità e non di merito, questa Sacra Congregazione si considera incompetente a concedere la Commissione da Lei richiesta. Qualora la *Sectio Altera*, ritenga invece, di dover chiedere la *Commissio Pontificia* da parte di questo Dicastero, nulla si ha in contrario a che il Supremo Tribunale tratti la causa anche nel merito».

Itaque Patronus Ordinis X. Adv. I. Spinelli, petitione die 10 novembris 1972 exarata, postulavit ut «Supremum istud Tribunal impetraret facultatem iudicandi etiam “de merito causae”».

Quia vero agitur de gratia pro una parte, altera contradicente, iuxta praxim Signaturae Apostolicae non est eius hoc beneficium a Summo Pontifice petere.

5. - Quapropter die 11 decembris 1972, dubium concordatum est hac formula: «An constet de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo ex parte Ministri Generalis Ordinis X. actu diei 20 novembris 1971, confermato a S.C. pro Religiosis et Institutis Saecularibus die 19 februarii 1972».

IN IURE. - 6. - Poenae (suspensio a divinis, privatio vocis activae et passivae, necnon relegatio; cfr. cann. 2278, 2255, § 2; 2291, n. 11; 2331 § 2; 2298, n. 8) P. Augustino irrogatae non sunt iudicio criminali, aut «ex informata conscientia», sed ad modum *praecepti poenalis*, prout praevidetur a Codice (cann. 2310, 1933, § 4) et a iure particolari Ordinis X.

Padre Egidio: «Al punto in cui sono pervenute le cose e tenuto presente che il Sacro Dicastero, almeno indirettamente è parte in causa, e che il ricorso alla *Sectio Altera* è stato interposto dal P. Agostino per motivi di illegittimità e non di merito, questa Sacra Congregazione si considera incompetente a concedere la Commissione da Lei richiesta. Qualora la *Sectio Altera*, ritenga invece, di dover chiedere la *Commissio Pontificia* da parte di questo Dicastero, nulla si ha in contrario a che il Supremo Tribunale tratti la causa anche nel merito».

Pertanto il Patrono dell'Ordine X. l'Avvocato Spinelli, con una richiesta scritta il 10 novembre 1972, richiese che «Codesto Supremo Tribunale ottenesse la facoltà di giudicare anche “sul merito della causa”».

È stata rigettata la richiesta poiché, secondo la prassi della Segnatura Apostolica, quando si tratta di una grazia a favore di una parte, l'altra facente opposizione, non spetta a lei chiedere questo beneficio dal Sommo Pontefice.

5. - E perciò il giorno 11 dicembre 1972, il dubbio fu concordato con questa formula: «Se consti della violazione della legge o nella procedura o nella decisione da parte del Ministro Generale dell'Ordine X. con l'atto del 20 novembre 1971, confermato dalla Sacra Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari il giorno 19 febbraio 1972».

IN IURE. - 6. - Le pene inflitte (sospensione *a divinis*, privazione della voce attiva e passiva, e allontanamento; cfr. cann. 2278, 2255, § 2; 2291, n. 11; 2231, §2; 2298, n.8) al Padre Agostino sono state irrogate in un giudizio criminale, o «ex informata conscientia», ma a modo di precetto penale, come è previsto dal Codice (cann. 2310, 1933, §

4) e dal diritto particolare dell'Ordine X.

Praeceptum poenale est remedium gravius quam monitio et correptio (cc. 2306-2309), quod applicatur «monitionibus et correptionibus incassum factis, vel si ex eisdem effectum sperare non liceat»; praecepto autem «quid agere quidve evitare praeventus debeat, accurate indicetur, cum poenae comminatione in casu transgressionis» (c. 2310).

Il precetto penale è un rimedio più grave che l'ammonizione e la riprensione (cc. 2306-2309), il quale è applicato «date inutilmente ammonizioni e riprensioni, o se dalle medesime non si può sperare effetto»; poi col precetto «sia indicato accuratamente che cosa debba fare o evitare l'interessato, con comminazione della pena in caso di trasgressione» (c. 2310).

Patet igitur: «quanam norma Ordinarius in praecepto punitivo ferendo procedere possit et regulariter debeat. Primo qui suspicionibus locum dat monebitur paterne, dein adhibebitur correptio privata aut publica; tum praeceptum dabitur de re facienda aut omittenda, comminans poenam latae aut ferendae sententiae; tandem poena in reum contumacem feretur aut contracta declarabitur» (A. VERMEERSCH - J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, t. III, n. 504).

Per conseguenza appare manifesta «la norma secondo la quale l'Ordinario possa abitualmente procedere nel dare un precetto penale. In un primo tempo colui il quale dà motivo al sospetto sia avvertito paternamente, in seguito sarà applicata la correzione privata o pubblica; e poi sarà dato il precetto sulla cosa da fare o da omettere, comminando una pena *ferendae* o *latae sententiae*; infine la pena sarà imposta al reo ostinato o sarà dichiarata contratta» (A. VERMEERSCH - J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, t. III, n. 504).

7. - Ut praeceptum poenale legitime irrogetur, requiritur ut: a) delictum sit certum; b) Superior sit competens; c) reus audiatur idemque iure utatur quo pallet sese defendendi; d) testes, si qui sint, audiantur et periti; e) forma praescripta servetur in eo infligendo.

7. - Affinché il precetto penale sia imposto legittimamente è richiesto che: a) il delitto sia certo; b) il Superiore sia competente; c) il reo sia udito e si sia valso del diritto di difesa, di cui gode; d) siano uditi i testi, se ci sono, e i periti; e) sia osservata la forma prescritta nell'imporlo.

a) Certitudo delicti praescribitur ad validitatem praecepti poenalis a can. 1933, § 4. Haec est peculiaris applicatio formae extrajudicialis principii generalis can. 2233, § 1: «Nulla poena infligi potest, nisi constet delictum commissum fuisse et non esse legitime praescriptum». Certitudo delicti secumfert, ut patet, certitudinem imputabilitatis, reo convento, criminis de quo agitur.

a) La certezza del delitto è prescritta dal can. 1933, § 4 per la validità del precetto penale. Questa è l'applicazione peculiare alla forma extragiudiziale del principio generale del can. 2233, § 1: «Nessuna pena può essere inflitta, se non consta che il delitto sia stato commesso e non sia legittimamente prescritto». La certezza del delitto porta con sé, come è chiaro, la certezza

b) Iurisperiti concorditer tenent omnino necesse esse ut reus audiatur atque seipsum defendere possit. Scripsit inter veteres PANORMITANUS: «Formalitas appellationis est de iure positivo... ipsa substantia appellationis vero de iure naturali: est enim quaedam defensio seu praesidium innocentiae» (*Commentaria in V libros decretalium*, in lib. II, tit. 28, rubr. n. 6. Inter recentiores cfr. e. gr. A. PAILLOT, in *Dictionnaire de Droit canonique*, t. 7, col. 160, V. *Précepte pénal*; K. HOFMANN, *Die Verwaltung im Kanonischen Recht*, p. 499; praesertim Kl. MÖRSDORF, *Rechtsprechung und Verwaltung im Kanonischen Recht*, 1941, p. 166, qui ait hic agi de exigentia aequitatis in iure naturali fundata). Nostrum autem S. Tribunal firmiter et inhaesitanter tenet ius sese defendendi reo competere ex ipso iure naturae. Nobiscum plene concordat ius particolare incliti Ordinis X.

8. - Modus procedendi in causis disciplinaribus, contentiosis, criminalibus Ordinis X., auctoritate Capituli Generalis promulgatus, haec statuit ad art. 10, § 1: «In processu amministrativo causam seu negotium ad rigorem iuris instrui et expediri haud requiritur, sed sufficit ut, legibus iustitiae et aequitatis servatis et salvis peculiaribus praescriptis, remedia ex bono et aequo adhibeantur». Articulus 22 haec habet: «Superior Maior, praeterquam remedium poenale et paenitentiam, poenam quoque ad modum praecepti turn statuere turn infligere potest: ... 2° - Poenam vero ad modum praecepti infligit, cum poenam iam praecedenti lege vel praecepto, sive determinate sive indeterminate, statu-

dell'imputabilità al reo convenuto del delitto di cui si tratti.

b) I giuristi concordemente intendono senza dubbio che è necessario che il reo sia ascoltato e che possa difendersi. Tra gli antichi il PANORMITANO scrisse: «La formalità dell'appello è di diritto positivo... ma la stessa sostanza dell'appello è di diritto naturale: è infatti una certa difesa o una protezione dell'innocenza» (*Commentaria in v libros decretalium*, in lib. II, tit. 28, rubr. n. 6. Tra i più recenti cfr. e. gr. A. PAILLOT, in *Dictionnaire de Droit canonique*, t. 7, col. 160, V. *Précepte pénal*; K. HOFMANN, *Die Verwaltung im Kanonischen Recht*, p. 499; particolarmente Kl. MÖRSDORF, *Rechtsprechung und Verwaltung im Kanonischen Recht*, 1941, p. 166, il quale afferma che si tratta qui di un'esigenza dell'equità fondata nel diritto naturale). Invece il Nostro Supremo Tribunale ritiene fermamente e decisamente che il diritto di difendersi compete al reo per diritto di natura. Con noi pienamente concorda il diritto particolare del diletto Ordine X.

8. - Il modo di procedere dell'Ordine X. nelle cause disciplinari, contenziose e penali, promulgato dall'autorità del Capitolo Generale, stabilisce nell'art. 10, § 1: «Nel processo amministrativo non è richiesto che la causa o il negozio siano istruiti o siano compiuti a rigore del diritto, ma è sufficiente che, osservate le leggi di giustizia e d'equità e salve restando le norme peculiari, siano applicati i rimedi conformemente al buono e all'equo». L'articolo 22 recita: «Il Superiore Maggiore, oltre il rimedio penale e la penitenza, può sia stabilire sia infliggere una pena anche a modo di precetto:... 2° - Egli inflige la pena a modo di precetto, quando dichiara o impone la pena già stabilita dalla precedente leg-

tam, declarat vel irrogat, prouti agitur de poena latae vel ferendae sententiae». Articulus 33, § 1 circa eundem «Modum procedendi» praecipit: «Superior processum poenalem ad modum praecepti adhibens, a servandis principiis aequitatis tum iuris naturalis tum iuris positivi non dispensatur».

9. - Quia, uti vidimus, ad poenam infligendam, requiritur delicti certitudo, quaeritur quanti ponderis dicendae sint, ad hanc gignendam certitudinem, peritiae calligraphicae.

«Peritia calligraphica – scribit F. X. WERNZ - P. VIDAL - est species peritiae tunc adhibenda cum dubitatur num quis scriptum aliquod exaraverit. Materialis auctor scripti potest negare a se esse exaratum vel etiam accidere potest ut obierit, et cognitio auctoris potest pertinere ad substantiam controversiae vel saltem esse connexa cum aliis probationibus, quarum vis probandi ab illa cognitione plus minus pendeat... Peritia in arte calligraphica exercetur per comparisonem scripti quod certae cuidam personae tribuitur cum alio scripto ab illa persona certo exarato» (*Ius canonicum*, vol. VI *De Processibus*, n. 497).

Iuxta probatos auctores, peritorum sententiae, etsi concordantes, de authenticitate alicuius scripturae, ad summum constituere valent probationem semipleenam (cfr. e. gr. A. REIFFENSTUEL, *Ius Canonicum Universum*, L. II, tit. XXII, n. 166), ita ut ab iisdem comparatio litterarum dicatur «valde periculosa probatio».

Scribit ad hoc F. L. FERRARIS: «Non pauci enim reperiuntur, qui alterius manum ita imitantur ac fingunt, ut ipsissima al-

ge o precetto, sia determinata sia indeterminata, secondo che si tratti di pena latae o ferendae sententiae». L'articolo 33, § 1 sul medesimo «modo di procedere» prescrive: «Il Superiore che istruisce il processo penale a modo di precetto non è dispensato dai principi di equità sia di diritto naturale sia di diritto positivo».

9. - Poiché, come abbiamo visto, per infliggere la pena, è richiesta la certezza del delitto, bisogna considerare quale peso si debba attribuire alle perizie calligrafiche per raggiungere questa certezza.

«La perizia calligrafica – scrivono F. X. WERNZ - P. VIDAL – è un caso particolare di perizia alla quale si deve ricorrere nel momento in cui si dubita se qualcuno ha redatto qualche scritto. L'autore materiale dello scritto può negare che sia scritto da sé o ancora può avvenire che sia morto e la conoscenza dell'autore può essere pertinente per la sostanza della controversia o almeno essere connessa con altre prove, delle quali la forza di dimostrare dipende più o meno da quella conoscenza... La perizia nell'arte calligrafica si esercita attraverso la comparazione dello scritto che è attribuito a una certa persona con un altro scritto sicuramente redatto da quella stessa persona» (*Ius canonicum*, vol. VI *De Processibus*, n. 497).

Secondo probati auctores, i pareri dei periti, anche se concordanti, a riguardo dell'autenticità di qualche scritto, al massimo hanno forza di costituire una prova semipiena (cfr. e. gr. A. REIFFENSTUEL, *Ius Canonicum Universum*, L. II, tit. XXII, n. 166), così che dai medesimi la comparazione degli scritti sia detta «una prova assai pericolosa».

F. L. FERRARIS scrive riguardo a questo: «Infatti non sono pochi quelli capaci di imitare la scrittura di un altro, di modo

terius scriptura esse censeatur, et varios tales se vidisse referunt Marsilius, in *Rubric, Cod. de Probat.*, n. 318; Maschardus, *de Probationibus*, conclus. 330, num. 1; ...

Hinc comparatio litterarum de se sola non sufficit ad plene probandum scripturam manu cuiuspiam esse factam, sed ad id requiruntur una simul alia admodum, ut proprii scribentis sigilli appositio, subscriptio testium, auctorum attestatio, quod ipsimet viderint scripturam illam a tali fuisse factam tali die talique loco. Authent. seu Novell. 73, c. *Si quis* 1 de Instrum. cautela et fide, coll. 6; Glossa in Authentic. *At si contractus*, verb. *Soli*, et ibi Bartolus, *Cod. de Fide instrumentor*; Mascard., cit. concl. 330, n. 1 et seqq.; Menochius, cit. cas. 114 per totum; Reiff., I. c, n. 167, et alii. Unde cautissime debent quoad hoc procedere iudices, rite ac mature omnia examinando et adhibendo alios in arte peritos; ut enim advertitur in Authentic. seu Novella 73, in praefatione *de Instrumentor. Cautela et fide*, eiusdemmet hominis scriptura per vitae decursum solet mutari, cum non ita quis scribat iuvenis, et robustus, ac senex, et forte tremens, et saepe etiam languor litterarum dissimilitudinem inducat, et calami atque atramenti immutatio similitudinis litterarum per omnia auferat puritatem, ibi: *litterarum dissimilitudinem saepe quidem facit, non enim quid scribit iuvenis, et robustus, ac senex tremens, saepe autem, et languor hoc facit, et quidem hoc dicimus, quando calami et atramenti immutatio, similitudinis per omnia aufert puritatem*». (F. L. FERRARIS, *Bibliotheca, V. Scripturae seu Instrumenta*, Romae 1891, Vol. VII, nn. 21-22).

che sembri essere da lui stesso redatta, e riferiscono di aver visto diversi di tal genere Marsilius in *Rubric. Cod. de Probat.*, n. 318; Maschardus, *de Probationibus*, conclus. 330, num. 1; ...

Perciò la comparazione degli scritti per sé sola non basta per provare pienamente che la scrittura sia da attribuire a qualcuno, ma per ciò sono richiesti al tempo stesso altri ammennicoli, come l'applicazione del proprio sigillo dello scrivente, la firma di testimoni, l'attestazione degli autori, che essi stessi hanno visto come quella scrittura sia stata redatta tale giorno e in tale luogo da colui al quale è attribuita. Authent. seu Novell. 73, c. *Si quis* 1 de Instrum. cautela et fide, coll. 6; Glossa in Authentic. *At si contractus*, verb. *Soli*, et ibi Bartolus, *Cod. de Fide instrumentor*; Mascard., cit. concl. 330, n. 1 et seqq.; Menochius, cit. cas. 114 per totum; Reiff., I. c, n. 167, et alii. Onde i giudici devono procedere molto cautamente per quel che riguarda ciò, esaminando attentamente tutte le cose nel modo dovuto e ricorrendo ad altri periti nell'arte; come infatti è osservato in Authentic. o Novella 73, nella prefazione *de Instrumentor. Cautela et fide*, la calligrafia di un uomo di solito cambia nel corso della vita, giacché un giovane robusto non scrive come un anziano forse tremante, e spesso la perdita delle forze causa modifiche nella calligrafia; così pure il cambiamento della penna o dell'inchiostro provoca variazioni nei tratti delle lettere. Dice infatti nello stesso luogo: *vi è spesso disuguaglianza nella calligrafia, giacché non scrivono allo stesso modo un giovane robusto o un anziano tremante; oppure la malattia produce con frequenza questo effetto, e lo stesso si deve dire quando si cambia la penna o l'inchiostro*». (F. L. FERRARIS, *Bibliotheca, V. Scripturae seu Instrumenta*, Romae 1891, Vol. VII, n. 21-22).

Item F. X. WERNZ - P. VIDAL: «In defectu scripturae alias recognitae aut authenticae, aliae scripturae prorsus privatae etiam inservire possunt pro comparatione; sed illis ius peculiarem vim non tribuit, sed in singulis casibus, quid possit deduci ex hac comparatione index aestimare debet. Valde quoque periculosa est illa collatio cum scripto ad dictationem peritorum vel iudicis in ipso tribunali exarato, praesertim si cum illo conferri debeat scriptura paulo antiquior; notum quippe est in eadem persona scribendi modum peculiarem haud parum immutari temporis lapsu, nec oblivioni dandum calligraphiam posse in experimento facto studiose immutari in eum finem ut comparatio vana aut falsa evadat» (*De Processibus*, n. 497).

Quaerentes utrum duae semiplenae probationes facerent unam plenam, Veteres responderunt affirmative, «si coniungantur, et ad unum eundemque finem tendant» (F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, L. II, tit. XIX, n. 16); communiter tamen excipientes «*causas criminales*, in quibus etsi duae semiplenae probationes sufficiant ad effectum torquendi, inquirendi, suspendendi, non tamen sufficiunt, ut procedi ad condemnandum possit, nisi tales sint, quae coniunctae pariant moralem de crimine, de quo in reum inquiritur, certitudinem; quia ut *leg. fin. Cod. de probat.* habetur, in iis causis requiruntur probationes luce meridiana clariores». (F. SCHMALZGRUEBER, *ibid.* n. 17); item D. BONIS: «communiter doctores excipiunt: 1° *causas criminales*, in quibus duae pluresve semi-plenae probationes non sufficiunt ad condemnandum, sed solum ad inquirendum; quia nempe in eiusmodi causis requiruntur probationes luce me-

Parimenti F. X. WERNZ - P. VIDAL: «In mancanza di un scritto in cui consti l'autenticità, possono anche servire per la comparazione altre scritture private; alle quali il diritto non conferisce un valore peculiare, ma nei singoli casi il giudice deve valutare che cosa possa essere dedotta da questa comparazione. Anche è fortemente pericoloso il confronto con un testo scritto per dettato dei periti o del giudice nello stesso tribunale, specialmente se con quello debba essere confrontata una scrittura un poco più antica; infatti è noto che nella stessa persona il modo personale di scrivere può cambiare non poco nel corso del tempo, né si può dimenticare che la calligrafia può essere cambiata apposta nella prova fatta con quella intenzione affinché la comparazione riesca vana o falsa» (*De Processibus*, n. 497).

Cercando di determinare se due prove semipiene facessero una piena, gli antichi risposero affermativamente: «se sono connesse e tendono verso un medesimo fine» (F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, L. II, tit. XIX, n. 16); generalmente tuttavia eccettuano «le cause criminali, nelle quali sebbene due prove semipiene siano sufficienti per mettere alla prova, indagare e sospendere, non sono tuttavia sufficienti affinché possa procedersi alla condanna, se non sono tali che, unite producano la certezza morale del crimine, del quale è indagato il reo; poiché secondo *leg. fin. Cod. de probat.* in quelle cause sono richieste prove più chiare della luce di mezzogiorno». (F. SCHMALZGRUEBER, *ibid.* n. 17); parimenti D. BONIS: «generalmente i dottori eccettuano: 1° le cause criminali, nelle quali due o più prove semipiene non sono sufficienti per condannare, ma solo per investigare, poiché nelle cause di tal genere sono richieste

ridiana clariores; prout dicitur in lege ultima tituli *de Probationibus*, in Justiniano codice» (*De Iudiciis Ecclesiasticis*, ed. II, vol. I, sect. VI, cap. I, quaestio 7°. Cfr. etiam M. DE LUCA, *De Iudiciis Ecclesiasticis Civilibus*, ed. 2^a, n. 400). Quapropter can. 1804, § 1 iudicem monet: «Iudex non peritorum tantum conclusiones et si concordet, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat». (Cfr. etiam e. gr. F. M. CAPPELLO, *Summa Iuris canonici*, vol. III, ed. 4, n. 280; MATTH. A CORONATA, *Institutiones Iuris canonici*, vol. III, ed. 5, n. 1330). Cum his plene concordat recta Iurisprudencia (cfr. S.R. Rotae *Decisiones*, vol. XVI, dec. 22, n. 19, pp. 204-205; vol. XVI, dec. 34, n. 6, p. 298-299; vol. XX, dec. 41, n. 9, p. 373; vol. XXV, dec. 35, n. 12, p. 303).

IN FACTO. - 10. - Videndum est utrum quae acta sunt in Rev. Patrem Augustinum a Ministro Generali Ordinis X. et a S.C. pro Religiosis, sint contra legem, id est errorem iuris sive in procedendo sive in decernendo contineant.

S.C. pro Religiosis, epistula diei 19 februarii 1972, sanavit vitia sanabilia forte in procedendo perpetrata, sed putavit se non posse sanare vitium defectus auditionis et defensionis rei, ideoque monuit R. P. Ministrum Generalem Ordinis X. ut «eum, cuius interest, vocet, ut coram Definitorio Generali rationem reddat epistularum sine nomine, quarum ipse auctor putatur».

Adnotandum est S. C. pro Religiosis habuisse hunc defectum tamquam violationem legis, quae sanari non potest. Ipse advocatus Publicae Administratio-

prove più chiare della luce di mezzogiorno; secondo quanto è detto nella legge ultima del titolo *de Probationibus*, nel codice giustiniano» (*De Iudiciis Ecclesiasticis*, ed. II, vol. I, sect. VI, cap. I, quaestio 7°. Cfr. anche M. DE LUCA, *De Iudiciis Ecclesiasticis Civilibus*, ed. 2^a, n. 400). E perciò il can. 1804, § 1 avverte il giudice: «Il giudice esamina accuratamente non solo le conclusioni dei periti sebbene concordi, ma tutte le altre circostanze della causa». (Cfr. anche e. gr. F. M. CAPPELLO, *Summa Iuris canonici*, vol. III, ed. 4, n. 280; MATTH. A CORONATA, *Institutiones Iuris canonici*, vol. III, ed. 5, n. 1330). Con questi concorda pienamente la retta giurisprudenza (cfr. S.R. Rotae *Decisiones*, vol. XVI, dec. 22, n. 19, pp. 204-205; vol. XVI, dec. 34, n. 6, p. 298-299; vol. XX, dec. 41, n. 9, p. 373; vol. XXV, dec. 35, n. 12, p. 303).

IN FACTO. - 10. - È da verificare se gli atti verso il Reverendo Padre Agostino realizzati dal Ministro Generale dell'Ordine X. e dalla Sacra Congregazione per i Religiosi siano *contra legem*, cioè se contengano un errore di diritto sia nella procedura sia nella decisione.

La Sacra Congregazione per i Religiosi, con lettera del 19 febbraio 1972, risanò i vizi sanabili forse compiuti nella procedura, ma considerò che non poteva sanare il vizio di mancanza di audizione e di difesa del reo, e perciò ammonì il Reverendo Padre Ministro Generale dell'Ordine X. affinché «convochi colui, di cui si tratta, affinché davanti al Definitorio Generale renda ragione delle lettere anonime, delle quali è ritenuto autore».

È da rilevare che la Sacra Congregazione per i Religiosi riteneva questa mancanza come violazione insanabile della legge.

nis declarat: «decretum impugnatum posse haberi in parte irritum, sub specie formali..., atque ne loqui posset de recusato iure se defendendi, (Sacra Congregatio) monuit Superiores Maiores ut ei (P. Augustino) contestarentur epistulae sine nomine, quarum auctor putabatur». Ne post hanc invitationem quidem R.P. Augustinus auditus est.

11 - Patronus tamen Ordinis conventi contendit formam seu proceduram per decretum poenale exigere auditionem rei ad aequitatem, non ad iustitiam.

Ante omnia respondendum est quod, praesertim in Ecclesia, nec contra unum aequitatis praeceptum Ordini religioso licet procedere in sodales suos; adhuc minus, errore patefacto, in eo perseverare.

Praeterea quae sunt aequitatis, saltem in casu, legem quoque positivam constituunt pro Ordine X. Denique, ut in iure vidimus, facultas sese defendendi pertinet ad ius naturale.

12. - Nec obstat assertum partis conventae, quod R. P. Augustinus potuisset audiri a S.C. pro Religiosis. Actus enim administrativus, ab initio impugnatus, est Ministri Generalis; praeterea, si reo agnoscitur ius provocandi ad Sacram Congregationem et ad Signaturam Apostolicam: ut audiatur et sese defendere possit, a fortiori, cum agatur proprie de iudicio formali illegitimitatis, idem reus in ea condicione ponendus erat ut se defendere posset ab ipso exordio actionis poenalis contra eum.

Lo stesso avvocato della Pubblica Amministrazione dichiara: «il decreto impugnato potrebbe essere in parte non valido, dal punto di vista formale..., inoltre affinché non si potesse parlare di diniego del diritto di difendersi, (la Sacra Congregazione) ammonì i Superiori Maggiori affinché contestassero a P. Agostino le lettere anonime, delle quali era reputato autore». Neppure dopo questo invito il Reverendo Padre Agostino è stato ascoltato.

11. – Tuttavia il Patrono dell’Ordine convenuto sostiene che la forma o procedura per decreto penale esige l’audizione del reo per equità, non per giustizia.

Prima di tutto si deve rispondere che, soprattutto nella Chiesa, neppure è permesso a un Ordine religioso procedere verso i suoi sodali contro l’equità; e ancora meno, scoperto l’errore, perseverare nello stesso.

Inoltre le cose che appartengono all’equità, almeno nel caso presente, costituiscono norme di diritto positivo per l’Ordine X. Infine, come abbiamo visto nella parte *in iure*, la facoltà di difendersi appartiene al diritto naturale.

12. – Non osta la dichiarazione della parte convenuta, che il Reverendo Padre Agostino avrebbe potuto essere ascoltato dalla Sacra Congregazione per i Religiosi. Infatti l’atto amministrativo, impugnato dall’inizio, è del Ministro Generale; inoltre se al reo è riconosciuto il diritto di appellarsi alla Sacra Congregazione e alla Segnatura Apostolica affinché sia udito e possa difendersi, a maggior ragione, giacché si tratta propriamente di un giudizio formale di illegittimità, lo stesso reo avrebbe dovuto essere posto in condizioni di potersi difendere dallo stesso inizio dell’azione penale contro di lui.

Patet ergo legis violationem, id est errorem iuris in procedendo, patratam esse hoc in casu, quia R.P. Augustinus nec auditus est nec potuit se defendere, antequam ei poenae canonicae infligerentur.

13. - Nec tantum in procedendo, sed et in decernendo lex violata est.

R.P. Minister Provincialis Ordinis X. et Definitores Provinciales probationem delictorum hauserunt e duobus peritiis calligraphicis. «Le perizie grafiche hanno rilevato con certezza morale che le correzioni a penna sopra i dattiloscritti anonimi, fatti i debiti raffronti con inoppugnabili e numerosi scritti autografi, sono del P. Agostino, che pertanto deve ritenersi il responsabile principale delle anonime; che la macchina usata, per la quasi totalità delle anonime e delle buste è appartenuta al P. Abondio».

Notandum est P. Augustinum neque a Superioribus suis aestimari tamquam unicum auctorem epistularum anonymarum, quae abunde aliena machina scriptoria exaratae sunt. Ad vitandum ergo errorem iudicii et sententiam iustam ferendam, alii audiendi erant nec non ipse P. Augustinus, ut perspicue constaret de uniuscuiusque responsabilitate.

Correctiones manu factae in epistulis anonymis, machina scriptoria exaratis, sunt paucissimae et parvi momenti, ita ut dubias reddant conclusiones peritiarum.

Habetur ergo error iuris in decernendo gravissimas poenas in P. Augustinum, quia deest debita probatio responsabilitatis ipsius. Consequenter in errorem iuris in decernendo incidit quoque S.C. pro Religiosis, utpote quae Superiorum Religiosorum decisionem confirmavit,

È chiara pertanto in questo caso la violazione della legge, e cioè l'errore di diritto *in procedendo*, poiché il Reverendo Padre Agostino né fu ascoltato né poté difendersi, prima che le pene canoniche gli fossero inflitte.

13. - Inoltre, la legge è stata violata non soltanto *in procedendo*, ma anche *in decernendo*.

Il Reverendo Padre Ministro Provinciale dell'Ordine X. e i Definitori Provinciali attinsero la prova dei delitti da due perizie calligrafiche. «Le perizie grafiche hanno rilevato con certezza morale che le correzioni a penna sopra i dattiloscritti anonimi, fatti i debiti raffronti con inoppugnabili e numerosi scritti autografi, sono del P. Agostino, che pertanto deve ritenersi il responsabile principale delle anonime; che la macchina usata, per la quasi totalità delle anonime e delle buste è appartenuta al P. Abondio».

È da osservare che neppure dai suoi Superiori il Padre Agostino era ritenuto autore unico delle lettere anonime, molte delle quali sono state scritte da una altrui macchina da scrivere. Perciò per evitare l'errore di giudizio e dare una sentenza giusta, erano da ascoltare altri, e lo stesso Padre Agostino, affinché constasse chiaramente la responsabilità di ciascuno.

Le correzioni fatte a mano nelle lettere anonime, scritte con la macchina da scrivere, sono pochissime e di scarso interesse, così che rendano dubie le conclusioni delle perizie.

Perciò si ha un errore di diritto nell'infliggere pene gravissime a Padre Agostino, poiché manca la debita prova della responsabilità dello stesso. Di conseguenza nell'errore di diritto *in decernendo* incide anche la Sacra Congregazione per i Religiosi, in quanto

hac solum de causa, quia «si deve logicamente supporre che – attraverso prove non sospette né scarse di positiva attendibilità – il Definitorio Generale abbia raggiunto la certezza e tuttora sia certo circa la colpevolezza dei reati di cui Ella (P. Agostino) è stato incriminato»; etenim «facta non praesumuntur, sed rite probanda sunt». (cfr. cann. 1747-1748).

14. - Sollemniter tamen E.mi Patres edixerunt invaliditatem decreti poenalis, de quo agitur, probationem non constituisse innocentiae R.P. Augustini. Iisdem enim aut aliis poenis ipse plecti potest, dummodo eius imputabilitas probata sit ad normam iuris.

Quibus omnibus in iure et in facto sedulo perpensis Collegium iudicans, Christi nomine invocato, proposito dubio respondendum decrevit atque respondet:

«*Decretum Ministri Generalis Ordinis X. diei 20 novembris 1971, notificatum die 27 novembris 1971, irritum esse ob errorem iuris sive in procedendo sine in decernendo, in casu*».

Romae, in sede Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, die 24 novembris 1973.

DINUS Card. STAFFA, *Praefectus et Ponens*

✠ ALOISIUS Card. TRAGLIA, *Episcopus tit. Albanen.*

✠ PAULUS Card. MARELLA, *Episcopus tit. Portuen. et S. Rufinae*

AEGIDIUS Card. VAGNOZZI

ANTONIUS Card. SAMORÉ

PAULUS Card. BERTOLI

IACOBUS Card. VIOLARDO

HUMBERTUS Card. MOZZONI

confermò la decisione dei Superiori Religiosi, per la sola ragione che «si deve logicamente supporre che – attraverso prove non sospette né scarse di positiva attendibilità – il Definitorio Generale abbia raggiunto la certezza e tuttora sia certo circa la colpevolezza dei reati di cui Ella (P. Agostino) è stato incriminato»; e infatti «i fatti non si presumono, ma devono essere provati nel modo dovuto» (cfr. cann. 1747-1748).

14. – Tuttavia gli Eminentissimi Padri hanno dichiarato solennemente che l'invalidità del decreto penale, del quale si è trattato, non costituisce una prova dell'innocenza del R. P. Agostino. Infatti egli potrà essere punito con le medesime o con altre pene purché sia provata la sua imputabilità a norma di diritto.

Esaminate tutte queste cose diligentemente in diritto e in fatto, il Collegio giudicante, invocato il nome di Cristo, decise di rispondere al dubbio proposto e risponde:

«Il decreto del Ministro Generale dell'Ordine X. del 20 novembre 1971, notificato il 27 novembre 1971, nel caso presente, è nullo per errore di diritto sia in procedendo sia in decernendo».

Roma, nella sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 24 novembre 1973.

DINO Card. STAFFA, *Prefetto e Ponente*

✠ LUIGI Card. TRAGLIA, *Vescovo titolare di Albano*

✠ PAOLO Card. MARELLA, *Vescovo titolare di Porto e Santa Rufina*

EGIDIO Card. VAGNOZZI

ANTONIO Card. SAMORÉ

PAOLO Card. BERTOLI

GIACOMO Card. VIOLARDO

UMBERTO Card. MOZZONI

LA CONOSCENZA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
PRESSO LA SEGNETURA APOSTOLICA

Note di commento alla sentenza definitiva del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 24 novembre 1973, nella causa *Panormitana* di cui al prot. n. 2973/72 CA.

1. Alcune annotazioni storiche. - 2. La diffusione della sentenza. - 3. I diversi commenti o riferimenti da parte degli autori. - 4. Vari aspetti rilevanti per lo sviluppo del diritto amministrativo canonico. - 5. Leggere la sentenza quarantatré anni dopo la sua emissione

1. ALCUNE ANNOTAZIONI STORICHE

Da quando nell'agosto del 1967 il beato Paolo VI promulgò la cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*,¹ il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica incorporò alle proprie funzioni l'attività di Tribunale Amministrativo della Chiesa.² In poco tempo iniziarono ad essere emesse decisioni di contenzioso amministrativo e passati soltanto alcuni anni, nell'anno 1973, poté essere pubblicata la prima rassegna di giurisprudenza della Segnatura Apostolica, curata di Giuseppe Lobina, contenente un riassunto dell'attività svolta nel periodo 1968-1973, che includeva notizie sulle decisioni pronunciate fino al 31 agosto 1973.³ Va segnalato che se si volessero avere altre informazioni sulle decisioni della Segnatura del 1973 successive al 31 agosto, non risulterebbe di grande aiuto la parte corrispondente del volume *L'Attività della Santa Sede nell'anno 1973*, che nel fornire informazioni sulla Seconda Sezione del Supremo Tribunale è ancora piuttosto contenuta sui dati e si limita ad indicare che

¹ PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, «AAS» 59 (1967), pp. 885-928, laddove l'art. 106 prevede che "per alteram Sectionem Segnatura Apostolica contentiones dirimit ortas ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae, et ad eam, ob interpositam appellationem seu recursum adversus decisionem competentis Dicasterii, delatas, quoties contendatur actum ipsum legem aliquam violasse". Come è stato affermato, "la disposizione ha una portata di rilievo, poiché dà una effettiva e concreta consistenza all'esercizio della giustizia amministrativa nell'ordinamento canonico, che finora non era stato possibile realizzare per difetto di una esplicita normativa" (L. SPINELLI, *Note sulla giustizia amministrativa nel vigente ordinamento canonico* in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Agostino D'Avack*, vol. III, Milano 1976, pp. 829-856, specificamente, per la citazione, pp. 833-834).

² "L'istituzione di questo tribunale rappresenta una svolta notevole per quel che concerne l'ambito dell'attività amministrativa nell'ordinamento della Chiesa, in quanto viene a garantire la legittimità della azione amministrativa e il buon uso del potere discrezionale da parte degli organi di governo rispetto ai fedeli". *Ibid.*, p. 833.

³ G. LOBINA, *Rassegna di giurisprudenza della Sectio Altera del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica (1968-1973)*, Napoli 1973.

“Durante quest’anno le cause contenzioso-amministrative introdotte sono state 22, contro le 20 dello scorso anno, provenienti dalle seguenti nazioni (tra parentesi le cifre relative all’anno precedente): Argentina 1; Francia 2 (1); Italia 15 (13); Messico 1 (1); Portogallo 1; Spagna 1 (4); USA 1”.⁴

Per connessione con la materia si può utilmente ricordare che in quello stesso periodo i lavori di riforma del *Codex Iuris Canonici* avevano già prodotto il primo schema parziale, riguardante proprio l’ambito della procedura amministrativa, del quale si stava approntando la seconda versione.⁵ Erano pure recenti quattro risposte della Pontificia Commissione per l’Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II concernenti altrettanti quesiti relativi al contenzioso amministrativo⁶ e nel contempo un numero non indifferente di canonisti trattava della giustizia amministrativa nella Chiesa, sia in occasione di incontri scientifici o attraverso la pubblicazione di monografie o articoli di riviste. Una testimonianza valida di questo ambiente è quella di Paolo Moneta che in un suo articolo si riferisce al periodo nel modo seguente:

“Subito dopo la promulgazione della «Regimini Ecclesiae Universae», che istituiva il controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi, vi è stato infatti un rigoglioso pullulare di saggi, articoli, relazioni a congressi, monografie, provenienti da canonisti sia ecclesiastici che laici, delle scuole e tendenze più diverse, volti a illustrare, approfondire, elaborare i molteplici aspetti e problemi riguardanti l’attività degli organi amministrativi e la giustizia amministrativa”.⁷

L’incremento d’interesse per la giustizia amministrativa ebbe sicuramente un effetto rilevante nell’accoglienza riservata da parte dei differenti canali editoriali alla pubblicazione delle decisioni di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica e in particolare alla sentenza che ora è stata pubblicata nuovamente.

2. LA DIFFUSIONE DELLA SENTENZA

La sentenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 24 novembre 1973 di cui al prot. n. 2973/72 CA fu pubblicata per la prima volta dal-

⁴ *L’Attività della Santa Sede nell’anno 1973*, p. 657. In annate posteriori *L’Attività della Santa Sede* ha fornito informazioni più complete riguardanti l’operato della Segnatura Apostolica.

⁵ Cf. sull’elaborazione di questo schema, ad esempio, K. MARTENS, *The Law that never was: the Motu Proprio Administrativae Potestatis on Administrative Procedures*, «The Jurist» 68 (2008), pp. 178-222 nonché W. L. DANIEL, *The art of good governance: a guide to the administrative procedure for just decision-making in the Catholic Church*, Montréal, 2015, pp. 40-100.

⁶ PONTIFICIA COMMISSIONE PER L’INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DEL CONCILIO VATICANO II, *Responsa ad proposita dubia*, 11 gennaio 1971, «AAS» 63 (1971), pp. 329-330.

⁷ P. MONETA, *Il diritto amministrativo canonico dopo il Concilio Vaticano II*, «Il Diritto Ecclesiastico» 89 (1978), pp. 456-479, p. 472, che indica in nota più di 60 titoli di saggi pubblicati fra gli anni 1967-1977 concernenti l’attività degli organi amministrativi e la giustizia amministrativa.

la rivista «Apollinaris», nel fascicolo del 1974,⁸ senza menzione del numero di protocollo, né del luogo di provenienza della causa. Le riviste «Periodica de re morali, canonica, liturgica» e «Commentarium pro Religiosis», nei rispettivi volumi del 1975, la pubblicarono con simili caratteristiche.⁹

Nel 1977, Pio Vito Pinto pubblicò il volume *La giustizia amministrativa* includente un'appendice finale dove si riportano diverse decisioni, fra le quali la sentenza ora commentata.¹⁰

Nella stessa edizione di Pinto venne indicata la localizzazione *Panormitana* della causa e successivamente sarà così indicata dagli autori in diverse occasioni.¹¹

La sentenza fu stampata per la prima volta tradotta in lingua inglese nel 1978, nella raccolta di documenti *Canon Law Digest*.¹² In un'altra raccolta di atti della Santa Sede, quella curata da Javier Ochoa, la sentenza venne pubblicata nel volume v, nel 1980.¹³

Nuovamente Pio Vito Pinto include la sentenza nell'appendice giurisprudenziale del suo volume apparso nel 2006, *Diritto amministrativo canonico*, e in tal modo ne conferma indirettamente l'interesse, quando ripropone la decisione nonostante sia già conosciuta grazie alle diverse pubblicazioni e sebbene provenga da un periodo precedente alla promulgazione del CIC 1983.¹⁴

⁸ «Apollinaris» 47 (1974), pp. 368-376. La rivista pubblicò altre 6 decisioni di contenzioso amministrativo nell'annata del 1974.

⁹ «Periodica de re morali, canonica, liturgica» 64 (1975), pp. 296-306 (che pubblicò altre 7 decisioni contenziose amministrative nel 1975) e «Commentarium pro Religiosis» 56 (1975), pp. 377-383 (che omette l'inserimento della parte iniziale della sentenza contenente la menzione dei giudici e degli avvocati, e che anche opta per non apportare i nomi dei giudici alla fine del testo; la rivista pubblicò un'altra decisione nel 1975).

¹⁰ P. V. PINTO, *La giustizia amministrativa*, Milano 1977, p. 285. In appendice pubblicò altre 14 decisioni, 5 delle quali non pubblicate altrove.

¹¹ *Ibid.*, p. 285.

¹² J. I. O'CONNOR (ed.), *Canon Law Digest*, VIII, Mundelein 1978, pp. 1144-1154. Nello stesso appaiono pubblicate altre 7 decisioni di contenzioso amministrativo. Il *Canon Law Digest*, che presenta la sentenza con un breve *abstract* ("Reversal of Penal Precept; Handwriting as Proof. This case presents a study of the requisites for the legitimate imposition of a penal precept and of the use of handwriting analysis as a mode of proof"), omette la menzione dei nomi dei giudici e degli avvocati e non riporta l'originale latino.

¹³ X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Vol. v, Romae 1980, in cui furono pubblicate altre 14 decisioni di contenzioso amministrativo. Come nel caso del *Canon Law Digest* anche in questa edizione si sceglie di non indicare i nomi dei giudici (tranne quello del giudice ponente) e degli avvocati. Le parole di presentazione che precedono la sentenza sono: "Admittitur error in procedendo et in decernendo ex eo quod recurrens punitus fuerat poena canonica quin ipse antea audiretur quinque responsabilitas in delicto satis demonstratur".

¹⁴ P. V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istituzione*, Bologna 2006: include un'appendice contenente 21 decisioni di contenzioso amministrativo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, tutte del Collegio dei Giudici, delle quali 12 del periodo precedente la promulgazione del CIC 1983.

La decisione *Panormitana* – e questo è un primato chiaro che le si può attribuire alla vista degli elementi finora ricavati, se confrontati con altre informazioni riguardanti la materia – è la sentenza di contenzioso amministrativo ecclesiale che, nel susseguirsi di pubblicazioni lungo gli anni, ha ricevuto più edizioni.¹⁵

3. I DIVERSI COMMENTI O RIFERIMENTI DA PARTE DEGLI AUTORI

Per quanto attiene all'attenzione prestata dagli autori, seguendo ancora il filo cronologico, un primo riferimento alla sentenza si trova nel già menzionato articolo di Moneta che esamina il diritto amministrativo canonico dopo il Concilio;¹⁶ si succedono poi, ancora prima della promulgazione del Codice del 1983, riferimenti di Marco Cardinale, in due articoli,¹⁷ e di Lobina, il quale, sebbene nella raccolta giurisprudenziale da lui curata nel 1973 non avesse avuto occasione d'inserirla, invece nel suo intervento al IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, tenuto a Friburgo (Svizzera) fra i giorni 6-11 ottobre 1980, ne tratta succintamente.¹⁸

¹⁵ Tenendo conto dei dati forniti da G. P. MONTINI, *Conspectus decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in ambitu contentioso amministrativo ab anno 1968 ad annum 2012 latae atque publici iuris factae sunt*, «Periodica» 103 (2014), pp. 27-66.

¹⁶ “In queste ultime sentenze la *Sectio altera* ha indubbiamente avuto modo di chiarire e persino di enunciare alcuni principi rimasti in ombra nei testi legislativi: principi non solo di carattere processuale- come quelli relativi all'ammissibilità del ricorso, agli effetti sospensivi di questo sul provvedimento, alle varie fasi del processo, all'estensione che deve assumere il sindacato sull'atto amministrativo – ma anche di natura sostanziale, come quello che impone l'osservanza, da parte dell'autorità amministrativa, dello *ius naturale* e dell'*aequitas canonica* nell'emanazione di provvedimenti amministrativi” e in nota, si aggiunge “Cfr. la sentenza 24 novembre 1973, in *Periodica*, 1975, p. 296 e ss., dove si afferma che non è consentito ad un ordine religioso agire ‘nec contra unum aequitatis praeceptum’ e che ‘facultas sese defendendi pertinet ad ius naturale’ e deve quindi essere rispettata anche in difetto di esplicita disposizione nella legislazione positiva” (P. MONETA, *Il diritto amministrativo canonico dopo il Concilio Vaticano II*, cit., p. 471).

¹⁷ M. CARDINALE, *Le posizioni soggettive nella giurisprudenza della Sectio Altera*, «Apollinaris» 53 (1980), pp. 72-82, fa riferimento alla sentenza *Panormitana* nelle pp. 80 e 81 e IDEM, *L'error iuris nella giurisprudenza della Sectio Altera*, «Apollinaris» 54 (1981), pp. 111-139, la cita come esempio nella trattazione a pp. 118 e 123.

¹⁸ G. LOBINA, *La difesa dei diritti fondamentali nelle procedure amministrative riguardanti la rimozione dei parroci e la dimissione dei religiosi*, in AA.VV., *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*, in E. CORECCO, N. HERZOG, A. SCOLA (a cura), *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Actes du IV^e Congrès International de Droit Canonique, Fribourg (Suisse), (6-11.X.1980)*, Fribourg-Freiburg i. Br.-Milano, 1981, pp. 334-335, dove si legge sulla giurisprudenza della *Sectio Altera*: “Esaminiamo brevemente, e per quanto è possibile, dato che le sentenze del Supremo Tribunale non sono state ancora pubblicate in una raccolta completa come si auspica da molte parti, alcune sentenze a partire dal novembre 1973 data in cui il Collegio dei Cardinali ha, si può dire, incominciato a motivare i provvedimenti. (...) a) *L'esercizio del diritto alla difesa*. In proposito è stato enucleato il principio seguente: ‘Nostrum autem S. Tribunal firmiter et indaesinenter tenet ius sese defendendi reo competere

Indubbiamente la promulgazione del CIC sollecitò l'interesse degli autori verso la novità legislativa senza che ciò determinasse una disattenzione riguardo l'attività giurisprudenziale e, concretamente, rispetto alla sentenza che, a dieci anni dell'emanazione, potrebbe essere stata considerata una decisione, in un certo senso, ormai superata. Tuttavia la dottrina continuò a soffermarsi su di essa. Marco Cardinale¹⁹ e Patrick Valdrini²⁰ sono gli autori che proprio nell'anno della promulgazione del Codice pubblicarono saggi nei quali commentano aspetti della decisione, citando esplicitamente la causa *Panormitana* e riproponendo brani della stessa.

A partire dal 1987 lo studioso può avere informazioni anche sul preciso numero di protocollo della decisione (prot. n. 2973/72 CA) grazie a Francesco D'Ostilio, in quel periodo promotore di giustizia della Segnatura Apostolica, che fornisce il dato in uno studio sugli istituti della vita consacrata nelle decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.²¹

Eduardo Labandeira, nel 1988, inserisce alcuni spunti *obiter dicta* della sentenza del 24 novembre 1973 nel suo *Tratado de Derecho administrativo canónico*, quando in sede di teoria generale dell'atto amministrativo, fa riferimento alla differenza fra vizi sanabili e insanabili del procedimento, all'eventuale sanazione degli stessi, alla dichiarazione giudiziale di nullità di un atto amministrativo, e poi, nella parte dedicata alla trattazione delle fasi del processo contenzioso amministrativo, quando considera l'atto oggetto di giudizio da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.²² A prescindere dal fatto che le menzioni alla sentenza siano sparse e assai sintetiche, l'utilizzo da parte di Labandeira del contenuto della decisione nel *Tratado* rappresenterebbe un passaggio particolarmente rilevante nella ricezione di questo

ex ipso iure naturae' Panormitana – Prot. N. 29723/72 C. A. Suspensionis a divinis etc., 24 novembre 1973. La sentenza in questione rileva, inoltre, l'insufficienza della prova dedotta dalle perizie calligrafiche che, pur essendo redatte da due diversi periti, senza l'appoggio di altre prove non costituiscono la *plena probatio*". Nel riferimento, forse per un errore di stampa, viene assegnato alla sentenza un numero di protocollo non esatto.

¹⁹ M. CARDINALE, *Il diritto alla difesa nel sistema di giustizia amministrativa canonica*, «Ephemerides Iuris Canonici» 39 (1983), pp. 104-119, tratta della sentenza nelle pp. 106, 112, 117-119.

²⁰ P. VALDRINI, *Injustices et protection des droits dans l'Église*, Strasbourg 1983, specialmente pp. 68-70.

²¹ F. D'OSTILIO, *Gli istituti della vita consacrata nelle decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, «Claretianum» 27 (1987), che a p. 319 fa questa menzione, indicante per la prima volta il numero di protocollo: "Sono stati deferiti alla Sectio Altera n. 2 casi (privazione della voce attiva e passiva): Prot. N. 2973/72 C. A. – Panormitana: per presunta campagna diffamatoria contro superiori e confratelli, mediante lettere anonime; (...) il Collegio giudicante, con Sentenza 24 nov. 1973, ha dichiarato: 'Decretum Ministri Generalis Ordinis x. diei 20 nov. 1971 irritum esse sive in procedendo sive in decernendo, in casu'".

²² E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho administrativo canónico*, Pamplona 1988, pp. 539, 585, 591 e 751.

esponente giurisprudenziale in quanto, nel pensiero del professore spagnolo, tale contenuto apparterebbe al corpo dei diversi elementi configuranti la scienza del diritto amministrativo canonico.

Proprio dalla traduzione italiana dell'opera di Labandeira, Emma Graziella Saraceni, trenta anni dopo l'emissione della sentenza, apprende elementi validi per l'esposizione del procedimento amministrativo nel diritto canonico.²³

Nel 2005, tramite un riferimento di Frans Daneels si rileva ancora l'interesse della sentenza, indipendentemente dal tempo trascorso.²⁴ P. V. Pinto menziona nel 2006 la decisione (che, come già si è detto, poi include nell'appendice giurisprudenziale) nel trattare sul chiarimento dei presupposti giuridici per la devoluzione dei casi amministrativi alla competenza della Segnatura Apostolica, da parte degli altri dicasteri.²⁵ L'anno successivo Beatrice Serra attinge alla sentenza per arricchire la sua indagine riguardante l'*aequitas* nel diritto amministrativo canonico.²⁶ Anche sono stati individuati elementi utili di riflessione in essa per rispondere alle questioni di come sia presente il diritto divino nella giurisprudenza di contenzioso amministrativo della Segnatura Apostolica, durante il XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico tenutosi a Venezia dal 17 al 21 settembre 2008 sul tema *Il Ius divinum nella vita della Chiesa*,²⁷ e, tre anni dopo, per la riflessione concernente la tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione ecclesiastica, durante il XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico tenutosi a Varsavia dal 14 al 18 settembre 2011, sul tema *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico*.²⁸

Nel 2014 Cristian Begus ha ricordato come "il fondamento del diritto di difesa è rinvenuto nel diritto naturale (...) con inequivoche affermazioni"

²³ E. G. SARACENI, *Procedimento amministrativo e partecipazione del fedele. L'ipotesi del canone* 50, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 20 (2003), pp. 215-238, specificamente, p. 234.

²⁴ F. DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità* in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 2005, pp. 289-302, dove a p. 290, l'autore osserva: "Della giurisprudenza precedente, in campo strettamente penale rimane sempre molto interessante la sentenza definitiva *coram* Staffa del 24 novembre 1973, 'Suspensionis a divinis, privationis vocis activae et passivae, relegationis' (2973/72 CA), pubblicata per es. in «Apollinaris» 47 (1974) 347-354; «Periodica» (1975) 280-296".

²⁵ P. V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istituzione*, cit., pp. 388-389.

²⁶ B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Napoli 2007, pp. 163-164, 188.

²⁷ J. CANOSA, *Il Diritto divino nella giurisprudenza della seconda sezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* in J. I. ARRIETA (a cura di), *Ius divinum*, Venezia 2010, pp. 605-617, specificamente pp. 606-608.

²⁸ J. CANOSA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione ecclesiastica* in J. WROCEŃSKI, M. STOKŁOSA (a cura di), *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico*, Varsavia, 2012, pp. 749-788, specificamente pp. 770-772.

dalla sentenza del 23 novembre 1973²⁹ e Gian Paolo Montini ha riportato i dati nella relazione pubblicata in «Periodica»,³⁰ mentre nel 2015 Przemisław Michowicz individuò in essa elementi utili per la positivizzazione del diritto al buon governo nel sistema giuridico amministrativo della Chiesa e William Daniel espresse un parere diverso da quello fornito da E. G. Saraceni anni prima commentando alcuni aspetti della sentenza.³¹

Si potrebbe concludere questa elencazione mettendo in risalto l'interesse suscitato dalla sentenza che, grazie anche alle sue diverse pubblicazioni, ha propiziato una maggiore conoscenza della necessità del contenzioso amministrativo nella Chiesa.

4. DIVERSI ASPETTI RILEVANTI PER LO SVILUPPO DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO

Nel riferirsi agli effetti che si producono quando i giudici della Segnatura devono confrontarsi con le diverse vicende che sollecitano un loro intervento, un autore descriveva la capacità che hanno i loro pronunciamenti di ampliare la prospettiva di approccio alle problematiche, da una parte, e dall'altra, di essere in grado di cambiare degli indirizzi giurisprudenziali.³² Rimanendo nel primo ambito, quello cioè delle questioni che sono sollevate dai casi esaminati nelle sentenze, è possibile individuare alcuni aspetti della realtà giuridica che ricevono una particolare attenzione nella decisione che ora viene commentata. Certamente, la sentenza presenta elementi d'interesse per le

²⁹ C. BEGUS, *Diritto e principi nella giurisprudenza Coram Vallini*, in G. DALLA TORRE, C. MIRABELLI (a cura di), *Verità e metodo in giurisprudenza: Scritti dedicati al Cardinale Agostino Vallini in occasione del 25 Anniversario della consacrazione episcopale*, Città del Vaticano, 2014, pp. 83-94, specificamente, p. 89, nota 23.

³⁰ G. P. MONTINI, *Conspectus decisionum quae a Supremo Signaturae Apostolicae Tribunali in ambitu contentioso amministrativo ad anno 1968 ad annum 2012 latae atque publici iuris factae sunt*, «Periodica» 103 (2014), pp. 27-66; specificamente nelle pp. 35-36 l'autore riporta i dati della sentenza (ad esempio, include il n. di protocollo 2973/72 CA, il nome del giudice ponente, Staffa, e della localizzazione della causa, *Panormitana*), collocandola secondo l'ordine cronologico di emissione (risultando così la decisione pubblicata al numero 25, ma, fra le venticinque decisioni, si tratta della quarta sentenza) e con le informazioni delle diverse edizioni, aggiungendo che "Petitio ut controversia solveretur ad normam art. 107 REU reiecta est sive a Congregatione sive a Signatura Apostolica. Constat de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo".

³¹ P. MICHOWICZ, *Verso la positivizzazione del diritto al buon governo nel sistema canonico amministrativo. Risultanze giurisprudenziali in relazione al diritto dei religiosi*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 357-374; W. L. DANIEL, *The art of good governance: a guide to the administrative procedure for just decision-making in the Catholic Church*, Montréal, 2015, p. 129, nota 82.

³² "La stessa casistica, già nota e divulgata, [in calce riferimento alla giurisprudenza pubblicata in *Apollinaris* 1974, dove era riportata la sentenza *Panormitana*] suggerirà notevoli ampliamenti di problematiche, oltre a veri e propri mutamenti di indirizzo nei confronti dell'interpretazione giurisprudenziale finora applicata" (L. SPINELLI, *Note sulla giustizia amministrativa nel vigente ordinamento canonico*, cit., p. 856).

diverse branche del diritto canonico (diritto della persona, diritto processuale, diritto dei religiosi, diritto penale, parte generale, ecc.), tuttavia, se si considera il contributo che la sentenza può apportare al diritto amministrativo canonico, emergono, almeno, fra i contenuti che ne beneficiano temi come l'adeguata comprensione della legalità amministrativa, il rapporto fra diritto amministrativo e il diritto penale nonché la rilevanza della distinzione fra procedimento amministrativo e decisione amministrativa.

Agli autori, come è già stato messo in evidenza, non è passata inosservata la sentenza *Panormitana* e non solo perché si tratta di una delle prime sentenze della seconda sezione della Segnatura, ma per l'esposizione del modo in cui la giustizia determina *ex post* il governo di un settore della Chiesa, attraverso il controllo giurisdizionale e anche per l'espressa funzione decisiva riconosciuta al diritto divino naturale nella risoluzione della causa.

Il ragionamento svolto dalla sentenza per l'applicazione del diritto naturale parte dai requisiti affinché il precetto penale sia imposto legittimamente, vale a dire, certezza del delitto, autorità competente per sanzionare, esame di testi e di periti, il necessario elemento costituito dall'audizione previa dell'accusato e notificazione della sanzione. È vero che la sentenza trova l'esigenza del previo ascolto dell'accusato nella normativa codiciale vigente e nelle regole dell'ordine di appartenenza del religioso incolpato, tuttavia i giudici confermano che autorevoli canonisti – tra i quali Niccolò Tedeschi, detto il Panormitano –, fanno dipendere questa particolare necessità dal diritto naturale. Nella discussione della causa erano emerse due diverse posizioni: l'una (invocata dall'avvocato dell'ordine) sosteneva che l'audizione appartenesse all'equità (in verità, ad una pretesa "equità prescindibile"); l'altra (esposta dall'avvocato del ricorrente) impetrava la giustizia, non prescindibile.³³ Il Collegio dei Giudici, dopo aver ricordato che "il nostro Supremo Tribunale intende fermamente e decisamente che il diritto a difendersi compete al reo per lo stesso diritto della natura", accertava "la violazione della legge" poiché il reverendo Padre Agostino "non ha potuto difendersi". In tal modo, la Segnatura corresse il valore relativo conferito dalla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari al diritto di difesa, che pur ritenendo contraria alla legge l'omessa audizione di Padre Agostino – e considerando questa mancanza quale vizio insanabile –, aveva comunque con-

³³ "Le prévenu, dûment convoqué, doit ensuite être entendu et admis à se défendre: M. Hofmann en fait une question de justice (op. cit., 499); M. Mörsdorf y verrait plutôt une exigence de l'équité (*Rechtsprechung*, 166): à son avis, l'audition et la défense de l'accusé ne constituent des conditions essentielles que de la procédure judiciaire stricte. Nous nous rangerons plutôt à l'avis de M. Hofmann, mais, de toute façon, le supérieur a l'obligation d'entendre le prévenu" (A PAILLOT, *Précepte pénal*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. VII, Paris 1965, coll.120-162, col. 160). Cf. anche M. CARDINALE, *Il diritto alla difesa nel sistema di giustizia amministrativa canonica*, cit., p. 112.

fermato il provvedimento punitivo dell'ordine religioso nei confronti del sacerdote. Allo stesso tempo la sentenza individuava lo stretto rapporto fra giustizia e equità, che si identificano in quanto parametro di controllo della legittimità dell'atto amministrativo.³⁴

In tal modo si riflette che tanto il principio di legalità come anche lo stesso giudizio di legittimità compiuto dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sono strumenti tecnici della giustizia e perciò, sebbene la sentenza del Collegio non entri nel merito dichiarando se l'accusato fosse innocente o non lo fosse, grazie alla comprensione adeguata e non formalistica della legalità, può svolgere un controllo di giustizia dichiarando l'invalidità del provvedimento penale.³⁵

Per quanto riguarda gli aspetti del diritto penale canonico trattati dalla sentenza basti menzionare adesso che la sentenza evidenzia come il sistema sanzionatorio della Chiesa, anche quello penale, si avvalga degli strumenti del diritto amministrativo per favorire diversi interessi generali (quale, per esempio, la celerità d'intervento per rimuovere lo scandalo che può danneggiare i membri di una comunità), e come sia consono che – conseguentemente – lo stesso sistema sanzionatorio ottenga benefici dalle garanzie offerte dal contenzioso amministrativo per tutelare la giustizia.³⁶

Infine, per ciò che attiene alla distinzione del procedimento – decisione amministrativa, la Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, nella risposta al terzo dubbio presentato riguardo al processo contenzioso amministrativo, dell'11 gennaio 1971, chiarì che la decisione del Collegio dei Giudici esamina l'atto amministrativo impugnato e

³⁴ “I principi equitativi non possono essere allora solo un correttivo della lettera della norma, ma autentiche norme di legge, procedurali o sostanziali, insuperabili proprio perché fondate sul diritto divino naturale” *ibid.*, pp. 117-118. Nella stessa linea muove l'osservazione secondo la quale “il Collegio giudicante specifica che l'equità assurge a parametro di controllo della legittimità dell'atto sia in quanto equità scritta (espressamente menzionata, nel caso specifico, nelle norme emanate dal Capitolo Generale per l'ordine religioso in causa), sia in quanto principio la cui inosservanza non è, comunque, ammissibile nell'ordine ecclesiale” (B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, cit., p. 164, nota 23).

³⁵ “Le tribunal ne se prononce pas sur le fond de la controverse, c'est-à-dire la culpabilité du religieux mais cherche à savoir si l'auteur de l'acte est coupable d'avoir porté son décret pénal en ayant fait une erreur de droit dans la procédure ou dans la décision. C'est pourquoi les juges commencent par considérer les conditions fondant la légitimité d'un tel précepte pénal” (P. VALDRINI, *Injustices et protection des droits dans l'Église*, cit., p. 68).

³⁶ Il contenzioso amministrativo giudica l'atto amministrativo singolare e il procedimento di formazione dello stesso considerando le peculiarità presenti in ciascuno: se si tratta di un atto amministrativo per infliggere una pena considera logicamente la specifica valenza *ad validitatem* che ha l'ascolto dell'accusato, che come giustamente osserva W. L. DANIEL non è da attribuirsi ad ogni procedimento amministrativo, cf. W. L. DANIEL, *The art of good governance: a guide to the administrative procedure for just decision-making in the Catholic Church*, Montréal, 2015, p. 129, nota 82.

verifica la sussistenza di errori di diritto sia nel procedere sia nel decidere. In questo caso, il Tribunale accertò la doppia mancanza: da una parte, giudicò la sussistenza di un errore di diritto nel giusto procedere, causata dall'omissione dell'audizione dell'accusato,³⁷ mentre rilevò l'errore di diritto nella decisione, provocato invece dal decidere sulla base di argomenti non sufficientemente provati.³⁸

5. LEGGERE LA SENTENZA QUARANTATRÉ ANNI DOPO LA SUA EMISSIONE

Se si considera la storia del diritto canonico, quaranta anni possono sembrare un periodo non troppo lungo. Ad ogni modo, con la prospettiva del tempo trascorso, nel rileggere la sentenza nell'attualità si possono cogliere diversi mutamenti verificatisi nel modo concreto di realizzare il controllo giurisdizionale dell'attività amministrativa nella Chiesa.

Così, la stessa denominazione *Sectio Altera* (seconda sezione) della Segnatura che compare nella sentenza, non è più adoperata dal 1988, allorché la cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* fu sostituita dalla cost. ap. *Pastor bonus*, che non conservò la distinzione della Segnatura Apostolica in sezioni.

La composizione del Collegio giudicante la causa *Panormitana* risulta caratterizzata dalla prassi tenuta durante un primo periodo della *Sectio Altera*, quando era molto frequente che il Supremo Tribunale giudicasse in sessione plenaria,³⁹ e forse ciò era favorito dal fatto che i membri – cardinali tutti: anch'esso un elemento che è mutato col tempo – abitassero a Roma.⁴⁰

Da un altro punto di vista, la sentenza riflette indirettamente la fievole operatività, in quell'epoca, del sistema di garanzie proprie del diritto amministrativo canonico,⁴¹ come mostra il fatto che, senza ascoltare l'indagato,

³⁷ “Il decreto penale “viola la legge ‘in procedendo’ in quanto al sacerdote è stato inflitta una pena prima di essere stato ascoltato ed aver avuto modo di difendersi” (M. CARDINALE, *L'error iuris nella giurisprudenza della Sectio Altera*, «Apollinaris» 54 [1981], p. 125).

³⁸ La decisione “abbraccia tutta la fase decisionale, non solo vista come il momento ma accusata come procedimento logico seguito dai superiori competenti”, *Ibid.*, p. 123.

³⁹ Cf. J. CANOSA, *Gli organi collegiali previsti dalla «Lex propria» della Segnatura Apostolica*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, pp. 87-119, specificamente pp. 95-97.

⁴⁰ L'*Annuario Pontificio* del 1973 per la Segnatura Apostolica riporta la seguente composizione del Tribunale: Prefetto, Cardinale Dino Staffa, membri Cardinali Luigi Traglia, Paolo Marella, Egidio Vagnozzi, Antonio Samoré, Giacomo Violardo, Ildebrando Antoniutti e Arturo Tabera Araoz. (*Annuario Pontificio del 1973*, p. 1003). Va aggiunta l'informazione fornita da «AAS» 65 (1973), p. 415: “31 marzo 1973 Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Paolo VI ha nominato: Membri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: gli E.mi Signori Cardinali: Bertoli Paolo; Mozzoni Umberto; Palazzini Pietro.”

⁴¹ *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, «Communicationes» 1 (1969), pp. 77-85, cf., a p. 83, il settimo principio, nella parte in cui descriveva che, mentre i ricorsi o gli appelli giudiziari sembravano sufficientemente regolati secondo le esigenze di giustizia

con due perizie si potesse considerare già provato un delitto non soltanto a livello di autorità di moderatore generale di un ordine religioso ma anche a livello di dicastero, e che al ricorso gerarchico presentato dall'interessato rispondesse la Congregazione con un invito a prestare doveroso ossequio alla sanzione ricevuta. A tal proposito, la sentenza definitiva *Panormitana* ha avvalorato l'opportunità dell'applicazione, prima della stessa promulgazione del Codice, dei principi sesto e settimo per la riforma del CIC, approvati dalla prima Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi, nell'ottobre 1967, vale a dire, che l'uso della potestà di governo nella Chiesa non può essere arbitrario, dal momento che ciò è vietato dal diritto naturale e, quindi, dall'intero sistema canonico (sesto principio), e che il postulato della tutela giuridica deve essere applicato in modo uguale ai Superiori e ai sudditi, cosicché scompaia totalmente qualunque sospetto di arbitrarietà e perciò, affinché si possa garantire tale finalità, si richiede l'attuazione di una saggia disposizione giuridica dei ricorsi, mediante la quale chiunque ritenga leso il proprio diritto lo possa efficacemente tutelare nell'istanza superiore (settimo principio).⁴²

JAVIER CANOSA

del Codice (ovviamente, il riferimento era al *Codex* del 1917), l'opinione comune dei canonisti invece riteneva che i ricorsi amministrativi nella prassi ecclesiastica e nell'amministrazione della giustizia fossero fortemente carenti.

⁴² Cf. *ibid.*, pp. 81-83.